

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF
(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

2) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

3) RICORSO SIG.RA BONDI MICHELA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

4) RICORSO DEL SIG. CENTOFANTI ESTEVAN VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

5) RICORSO DEL SIG. COCULO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL'ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

6) RICORSO DEL SIG. BUCCI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL'ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

La C.G.F., riuniti, i ricorsi nn. 1), 2), 3) 4), 5, e 6):

- 1) Accoglie in parte il ricorso presentato da Bucci Manolo riducendo a mesi 6 la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 2) Accoglie in parte i ricorsi presentati da Bucci Gianluca e Coculo Luca riducendo a mesi 4 la sanzione inflitta. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
- 3) Respinge i ricorsi presentati da Bondi Michela, Centofanti Estevan Vincenzo e Talone Fabrizio. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREZ LEONARDO SEGUITO GARA SORRENTO/PISA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa, riducendo la sanzione inflitta al calc. Perez Leonardo ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANDREANI ALESSANDRO SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 17 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete